

Civile Ord. Sez. 5 Num. 27155 Anno 2020

Presidente: SORRENTINO FEDERICO

Relatore: GIUDICE PIETRO ANDREINA

Data pubblicazione: 27/11/2020

ORDINANZA

12
sul ricorso iscritto al n. 1797/2014 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del direttore *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

-ricorrente-

CONTRO

Marcello Guagliardo, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina De Pasquale ed elettivamente domiciliato in Roma alla via La Spezia n.95, presso lo studio legale Nocera;

-controricorrente-

avverso la sentenza n.185-16-13 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, pronunciata l'8 aprile 2013, depositata il 27 maggio 2013 e non notificata.

2778
2020

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 ottobre 2020 dal Consigliere Andreina Giudicepietro;

RILEVATO CHE:

l'Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi avverso Marcello Guagliardo per l'annullamento della sentenza n.185-16-13 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa (di seguito C.t.r.), pronunciata l'8 aprile 2013, depositata il 27 maggio 2013 e non notificata, che ha accolto in parte l'appello del contribuente, in controversia relativa all'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi ad Irpef, Irap ed Iva per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, oltre interessi e sanzioni;

il giudice di appello riteneva che la mancata dichiarazione in Italia dei redditi prodotti negli anni in questione non dipendesse dalla volontà del contribuente di evadere i tributi, ma dall'incertezza normativa sulla portata della definizione di residenza fiscale, ex art. 2, secondo comma bis, d.P.R. n.917/1986;

pertanto, la C.t.r. annullava gli avvisi di accertamento limitatamente alla mancata detrazione delle imposte pagate all'estero, attesa la natura sanzionatoria della previsione dell'art.165, ottavo comma, d.P.R. n.817/1986, nonchè all'Irap, per la quale non vi era prova dell'autonoma organizzazione;

Marcello Guagliardo resisteva con controricorso;

il ricorso è stato fissato per la Camera di Consiglio del 6 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:

con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia censura la violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod.proc.civ. per avere la C.t.r. disapplicato l'art.165, ottavo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, stante la natura sanzionatoria della norma e l'incertezza normativa sulla portata della definizione di residenza fiscale, ex art. 2, secondo comma bis, d.P.R. n.917/1986, senza che vi fosse espressa domanda della parte ricorrente;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000 n.212, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.;

con il terzo motivo, la ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod.proc.civ.;

con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.10, comma 3, legge 27 luglio 2000 n.212 e dell'art. 165, ottavo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ.;

il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei rimanenti;

risulta , invero, pacifico tra le parti che il contribuente non abbia mai dedotto, né con il ricorso introduttivo di primo grado, né con l'atto di appello, l'incertezza normativa sulla definizione di residenza fiscale ;

questa Corte ha più volte ribadito il principio giurisprudenziale in base al quale «in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, potere conferito dall'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione; l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22890 del 25/10/2006, Rv. 595874; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 14/03/2012, Rv. 622002; Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015, Rv. 634427; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7067 del 2015);

pertanto, nel caso di specie, la C.t.r., che ha annullato d'ufficio la conseguenza, ritenuta di natura sanzionatoria, della impossibilità di detrarre le imposte pagate all'estero nei periodi in cui il contribuente aveva ommesso la dichiarazione in Italia, ha violato la regola processuale di cui all'art. 112, cod. proc. civ. oltre che quella speciale di cui all'art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, che ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato);

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ne consegue che il vizio in questione si verifica quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato» (Cass. n. 455 del 2011);

con specifico riferimento al giudizio tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto fiscale per vizi formali o sostanziali, si è precisato che «l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente (così Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019);

infine, non può non rilevarsi che la C.t.r., nel provvedimento impugnato, ha confuso la questione della detraibilità delle imposte pagate all'estero con quella dell'applicabilità delle sanzioni, attribuendo natura sanzionatoria all'art. 165, ottavo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917;

all'accoglimento del motivo in esame discende l'assorbimento dei successivi e la cassazione *in parte qua* della sentenza impugnata, ovvero limitatamente alla statuizione di previa detrazione delle imposte corrisposte dal contribuente all'estero, con rinvio alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di previa detrazione delle imposte corrisposte dal contribuente all'estero e rinvia alla C.t.r. della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale